



COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 DEL 29-11-2018

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR.76 DEL 27.09.2018 AVENTE OGGETTO "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19 AGOSTO 2016, NR.175 E S.M.I PRESA D'ATTO E ADOZIONE".

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
FUMAGALLI MARIO ABELE	X	
SALA GIACOMO	X	
TRIVELLI MAURIZIO		X
ARMETTI FRANCESCO	X	
QUADRI JESSICA EMANUELA		X
DE LUCA ANNA		X
GALLI ALESSANDRO	X	
PETER LUCIO ALFREDO	X	
FAVARI CLAUDIO GUIDO		X
CAPOSSELA MARINA ANTONIETTA		X
SPADAVECCHIA ANTONIO		X

Numero totale PRESENTI: 5 – ASSENTI: 6

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO MARIA CIRAULO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.38 DEL 29.11.2018

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR.76 DEL 27.09.2018 AVENTE OGGETTO "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART.24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 NR.175 E S.M.I. PRESA D'ATTO E ADOZIONE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO da comunicazione al Consiglio Comunale:

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazioni di Consiglio comunale n. 15 del 23.03.2017 e nr.35 del 28.09.2017, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4,

commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 27.09.2018 con la quale si prendeva atto e si approvava la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal comune con riferimento alla situazione del 31.12.2017 (art.26, c.11 D.Lgs.175/2016). Provvedimenti, con la quale venivano confermate le partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, come da schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 alla CdC e MEF, schede conformi ai modelli approvati con deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 29 luglio 2017 ed approvati dall'Ente con deliberazione consiliare n.17/2017;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, composto da due distinte sezioni:

- Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239, del

D.Lgs. 267/2000 allegato alla delibera della Giunta Comunale nr.76 del 27.09.2018;

VISTA pertanto la delibera di Giunta comunale nr.76 del 27.09.2018 avente oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 nr.175 s S.M.I. presa d'atto e adozione - trasmissione all'organo consiliare" il Sindaco ne da comunicazione al Consiglio Comunale;

Con voti unanimi

Il Consiglio Comunale ne prende atto;

Si da altresì atto che l'esito della ricognizione di cui alla delibera di Giunta comunale nr.76 del 27.09.2018 e la presente deliberazione siano comunicati ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21, Decreto correttivo;

di inoltrare copia della delibera di Giunta comunale nr.76 del 27.09.2018 e della presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, co.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c.4 DLgs 18.08.2000 nr.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.